



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

**PCM - DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
(DAGL)**

**PCM - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DI COESIONE**

**PCM-DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI REGIONALI E LE
AUTONOMIE**

A TUTTI I MINISTERI

Ufficio di Gabinetto
Ufficio Legislativo
Referenti Aiuti di Stato
Distinct body

**AGENZIA PER LA COESIONE
TERRITORIALE**

Direttore Generale
Referenti Aiuti di Stato

**A TUTTE LE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME**

Presidenti
Referenti aiuti di Stato
Distinct body

**ALLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Segretario Generale
Referenti Aiuti di Stato

E p.c **RAPPRESENTANZA PERMANENTE
D'ITALIA PRESSO L'UE**

Oggetto: Aiuti di Stato_Misure Covid-19_Regime-quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n.34. Chiarimenti e indicazioni operative.

CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Al fine di far fronte all'emergenza Covid-19, la Commissione europea ha adottato diverse iniziative volte a dare una risposta tempestiva a cittadini e imprese.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Per le misure che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art.107.1 TFUE, la Commissione ha adottato la Comunicazione COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 “Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19”.

Successivamente è stata adottata la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, emendata in data 3 aprile e 8 maggio 2020 (**c.d. Temporary Framework, in prosieguo: TF**).

Il TF individua una serie di misure temporanee per far fronte all'emergenza causata dalla pandemia del Covid-19, imponendo specifiche condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e in particolare con l'art.107.3 b) e c) del TFUE.

Con il DL 19 maggio 2020, n.34¹ è stato adottato un **regime-quadro**, che comprende gli articoli da 53 a 64, per le misure di aiuti di Stato che Regioni, Province autonome, enti territoriali, Camere di Commercio, possono concedere per far fronte all'emergenza Covid-19.

Gli articoli del regime-quadro fanno riferimento alle condizioni di cui al TF. Si precisa che detto riferimento deve intendersi fatto alla richiamata Comunicazione del 19 marzo 2020, nonché alle modifiche successive intervenute con Comunicazione del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 e con Comunicazione dell'8 maggio 2020, C (2020) 3156.

Con Decisione della Commissione del 21.05.2020, C (2020) 3482 final, il regime-quadro è stato dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Decisione, disponibile nella sola versione in lingua inglese (versione originale che fa fede) per velocizzare i relativi tempi di adozione, è stata immediatamente comunicata e trasmessa a tutte le amministrazioni dal DPE in data 21 maggio, giorno stesso dell'approvazione, affinché le amministrazioni potessero subito tenerne conto.

Le indicazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti anche sulla base di apposite delucidazioni della Commissione e di specifiche richieste della stessa.

PARTE I – CHIARIMENTI DI CARATTERE GENERALE

1. ENTI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME-QUADRO

¹ Il DL19 maggio 2020, n.34 è, alla data della presente, in corso di conversione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Gli enti che possono adottare misure di aiuto che rientrano nel campo di applicazione del regime-quadro sono: le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali², le Camere di Commercio.

Il regime-quadro non trova applicazione per le misure di aiuto adottate dalle amministrazioni centrali ovvero dagli altri enti non menzionati negli articoli di cui al regime-quadro stesso, anche nel caso in cui le misure siano conformi al TF. Per queste misure permane l'obbligo ex art.108.3 TFUE di notifica preventiva alla Commissione europea da parte dell'amministrazione responsabile della misura stessa prima della concessione dell'aiuto. La base giuridica di dette misure dovrà contenere espressamente la c.d. clausola di *stand still*.

Gli enti che rientrano nel campo di applicazione del regime-quadro provvedono all'adozione delle misure di aiuto a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci, incluse le risorse programmate attraverso i programmi operativi regionali, nel rispetto dei limiti di cui alle disposizioni finanziarie previste dall'art.62 del DL n.34/2020.

Con riferimento alla gestione delle misure di aiuto, è opportuno evidenziare che vengono prescritte specifiche condizioni per gli aiuti sotto forma di garanzie o di prestiti a tasso agevolato, di cui agli articoli 55 e 56 del regime-quadro, che vengono concessi attraverso intermediari finanziari, conformemente alla sez.3.4 del TF (si veda *infra*).

2. MISURE CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME-QUADRO AI FINI DELLA ESENZIONE DALLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 108.3 TFUE

In linea generale, il TF non fa venire meno l'obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea di cui all'art.108.3.

Il regime-quadro è stato adottato per velocizzare le procedure di notifica alla Commissione europea ed accelerare l'attuazione delle relative misure da parte degli enti concedenti, al fine di semplificare gli obblighi di notifica e di armonizzare gli interventi pubblici su tutto il territorio nazionale. Detto regime-quadro è stato notificato da questo DPE alla Commissione europea col numero SA.57021 ed è stato approvato con Decisione CE del 21.05.2020, C(2020) 3482 final. La Commissione europea ha valutato la conformità del regime-quadro ai sensi dell'art. 107.3 b) e c) del TFUE.

Di conseguenza, le misure di aiuto adottate ai sensi del regime-quadro non sono soggette all'obbligo di previa notifica alla Commissione, poiché la medesima, con la richiamata Decisione, ha autorizzato il regime-quadro e tutte le misure di aiuto adottate successivamente sulla base di detto regime.

² Per l'individuazione degli enti territoriali si rinvia al DLGS 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, articolo 2 che fa riferimento a: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.



Inoltre, poiché il regime-quadro richiama al contestuale rispetto sia delle pertinenti norme del TF, sia della Decisione di autorizzazione, ne consegue che le misure di aiuto, per poter essere considerate adottate ai sensi del regime-quadro, devono rispettare cumulativamente:

- tutte le condizioni di cui al regime-quadro;
- tutte le condizioni pertinenti del TF, qualora il regime-quadro non abbia posto limitazioni ulteriori;
- tutte le condizioni della Decisione CE di autorizzazione.

A tali condizioni, quindi, le successive misure di aiuto non necessitano di apposita notifica, purché facciano riferimento, nelle premesse delle relative basi giuridiche, al regime-quadro in questione, ivi inclusa anche la relativa Decisione CE di autorizzazione. Restano salvi gli obblighi di registrazione di cui *infra*.

Le misure di aiuto che, seppure conformi al TF, non rientrano nella previsione del regime-quadro (es. perché adottate da amministrazioni centrali oppure perché difformi dalle specifiche previsioni delle norme nazionali del regime-quadro) non sono neanche coperte dalla Decisione CE di autorizzazione e pertanto restano soggette all'obbligo di notifica alla CE per la preventiva autorizzazione prima della relativa attuazione e, quindi, della concessione degli aiuti.

Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del regime-quadro, riferiti a misure adottate conformemente alle condizioni sopra citate, possono essere concessi solo a partire dalla data di adozione della Decisione CE, cioè dal 21 maggio 2020.

Resta salvo, infine, che le misure di aiuto di portata generale - che riguardano tutta l'economia e non favoriscono talune imprese o la produzione di determinati beni o servizi e non conferiscono un vantaggio selettivo limitando il vantaggio a determinati settori, regioni o tipi di imprese - esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato e quindi non sono sottoposte all'obbligo di preventiva notifica ex art.108.3 TFUE³.

Per essere riconducibili al regime-quadro, le misure adottate dagli enti previsti devono essere collegate ai codici di registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA, come individuati *infra*.

3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE. REGISTRAZIONE IN RNA, SIAN E SIPA.

Tutti gli obblighi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione previsti dalla normativa europea in materia di aiuti pubblici rimangono invariati e si applicano alle misure adottate nell'ambito del regime-quadro e del TF in genere.

³ Per i criteri della selettività si rinvia alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, (2016/C 262/01), Cap.5.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Ne deriva che il mancato rispetto dei suddetti obblighi inficia la compatibilità degli aiuti concessi.

Il DPE ha già adempiuto ai propri obblighi di registrazione del regime-quadro, previsti ai sensi dell'art.61, comma 4.

Ai sensi dell'art.61, comma 5 e dell'art.63, comma 2, del regime-quadro sia gli enti che adottano le misure di aiuto, sia gli enti che concedono i relativi aiuti devono provvedere ad adempiere, sotto la propria responsabilità, agli obblighi di registrazione nei registri di riferimento per settore (RNA, SIAN, SIPA).

In particolare, gli enti dovranno provvedere a registrare - nei registri di competenza e nel rispetto della disciplina di riferimento prevista per ciascun registro⁴ - ogni misura di aiuto adottata e ogni aiuto concesso al singolo beneficiario, riconducendole al regime-quadro. Per la registrazione, si farà riferimento ai seguenti codici unici identificativi:

- I'RNA:
 - unico CAR numero: 13008 – Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (artt.da 54 a 61);
- SIAN:
 - I-18769 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - TF COVID-19 - Sezione 3.1
 - I-18789 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese - TF COVID-19 - Sezione 3.2
 - I-18809 - Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese - TF COVID-19 - Sezione 3.3
 - I-18770 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19 - TF COVID-19 - Sezione 3.10
- SIPA:
 - Aiuti sotto forma di sovv. dirette, anticipi rimbors. o agevolazioni fisc. (Art.54 DL34 19/05/2020): 10013
 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (Art.55 DL34 19/05/2020): 10014
 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese (Art.56 DL34 19/05/2020): 10015
 - Aiuti sotto forma di sovv. per il pag. salari dip. per evitare licenziamenti (Art.60 DL34 19/05/2020): 10016

⁴ Nel caso di registrazione in RNA, si richiamano in particolare gli obblighi di registrazione degli aiuti individuali prima della concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, ovvero per gli aiuti non subordinati all'emanazione dei provvedimenti di concessione entro i termini e con le modalità prescritte dall'articolo 10 del medesimo decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Le modifiche ai registri RNA, SIPA e SIAN sono comunicate dall'amministrazione responsabile per ciascun registro (MISE per RNA, MIPAAF per SIAN e SIPA), anche attraverso pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Contestualmente, dette amministrazioni dovranno, se necessario, fornire specifiche indicazioni e chiarimenti riferiti alla registrazione delle misure e degli aiuti, rispetto agli adempimenti di cui agli artt.63 e 64 del regime-quadro.

In tema di registrazione, attesa la necessità di garantire il rispetto delle norme sul cumulo previste dall'art.61, comma 7 (si veda *infra*), giova richiamare le precisazioni che seguono, con riferimento alle misure adottate dalle amministrazioni centrali, e, quindi, fuori dal campo di applicazione del regime-quadro, ma che, comunque, riguardano gli enti che rientrano nel campo di applicazione del regime-quadro. In questi casi⁵, sebbene la misura sia notificata alla Commissione dall'amministrazione centrale, quest'ultima non é considerata responsabile degli ulteriori adempimenti conseguenti l'applicazione della misura stessa e che sono richiamati nella presente circolare.

In particolare, l'obbligo di registrare i singoli aiuti, nonché gli adempimenti concernenti lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di rendicontazione, spetta agli enti territoriali cui compete il tributo e che sono autorizzati a concedere altre tipologie di aiuti che rientrano nel regime-quadro. Solo questi ultimi infatti, oltre a disporre delle informazioni necessarie, possono avere una visione complessiva degli aiuti concessi ad ogni singolo beneficiario e sono in possesso di dati ed informazioni puntuali.

Pertanto, anche nel caso di misure adottate dalle amministrazioni centrali che però riguardano i tributi di competenza degli enti che rientrano nel regime-quadro, i soggetti tenuti a svolgere tutte le conseguenti attività, comprese quelle di registrazione, di monitoraggio e di rendicontazione, sono esclusivamente gli enti territoriali cui compete la particolare entrata tributaria.

Si precisa che l'adempimento agli obblighi di registrazione non assolve a tutti gli obblighi di trasparenza e rendicontazione di cui alla sez. 4 del TF, a cui gli enti che adottano le misure e gli enti che concedono i relativi aiuti restano tenuti, con le conseguenti responsabilità. Infatti, ai sensi dell'art.61, comma 5, del regime-quadro, restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti tutti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 del TF.

In particolare, sono previsti i seguenti adempimenti:

- Pubblicazione delle informazioni per ogni singolo aiuto concesso entro 12 mesi dalla concessione, da parte delle amministrazioni concedenti ovvero da parte delle amministrazioni responsabili della misura, sui propri rispettivi siti istituzionali.

⁵ Si pensi ad esempio alle misure di favore previste dall'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 in materia di imposta municipale propria (tributo di competenza comunale) per il settore turistico.



Le informazioni richieste sono quelle di cui ai regolamenti di esenzione⁶.

Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, occorre inserire il valore nominale dello strumento sottostante per ciascun beneficiario.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

La pubblicazione delle informazioni non è dovuta per gli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti che sarebbero, altrimenti, licenziati (art.60).

Per gli aiuti nei settori diversi dai settori agricoltura e pesca, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dalla sezione 4 del TF, sono assolti attraverso l'RNA, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, dalle singole autorità responsabili e dai soggetti concedenti⁷.

- Gli enti che adottano le misure di aiuto e gli enti che concedono i relativi aiuti conservano per 10 anni tutte le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni previste dal TF.
- Entro il 31 dicembre 2020 ciascun ente che adotta le misure dovrà fornire alla CE l'elenco delle misure di aiuto adottate.

Ad eccezione delle misure di aiuti nei settori agricoltura e pesca, l'elenco delle misure è rinvenibile attraverso l'RNA.

- Le amministrazioni che adottano misure di aiuto nell'ambito del regime-quadro e, pertanto, responsabili delle stesse, sono tenute a redigere, ai fini della successiva trasmissione alla Commissione europea, le relazioni annuali di cui al punto 87 della sezione 4 del TF.

4. AIUTI RICOMPRESI NEL REGIME-QUADRO

Le misure di aiuto che rientrano nel regime-quadro e che, quindi, possono essere attuate dagli enti di cui al par.1 senza la preventiva notifica alla Commissione, possono assumere la forma di:

⁶ Si rinvia alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014.

⁷ Le informazioni pertinenti sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni (art.54);
- garanzie sui prestiti (art.55);
- tassi d'interesse agevolati per i prestiti (art.56);
- aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art.57);
- aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling (art.58);
- aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art.59);
- aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti che sarebbero, altrimenti, licenziati (art.60).

Non sono incluse nel regime-quadro misure di aiuto che prevedono aiuti Stato sotto forma di:

- debiti subordinati (in sez. 3.3 del TF), come introdotti al punto 28 della richiamata Comunicazione dell'8 maggio 2020, C (2020) 3156;
- assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (sez. 3.5 del TF);
- differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali (sez. 3.9 del TF);
- ricapitalizzazione (sez. 3.11 del TF).

Per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, si rinvia alle precisazioni di cui *supra* relative alla rendicontazione e *infra* relative alla data di concessione.

5. BENEFICIARI: IMPRESE IN DIFFICOLTA' E DEGGENDORF

Beneficiari degli aiuti possono essere tutte le imprese che rientrano nella definizione di imprese europee: PMI, grandi imprese, i lavoratori autonomi, le imprese familiari che svolgono attività artigianali o di altro tipo e le società di persone o le associazioni regolarmente impegnate in un'attività economica⁸.

Nel caso in cui siano consentite autocertificazioni da parte delle imprese beneficiarie ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, si ricorda che dette autocertificazioni devono essere espressamente ed esplicitamente richieste ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", con le conseguenti implicazioni anche di carattere penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Si precisa che gli enti creditizi o di altri istituti finanziari non possono essere beneficiarie degli aiuti di cui al regime-quadro, salvo che per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in

⁸ Per la nozione di impresa si rinvia alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, (2016/C 262/01), Cap.2.



applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3 del TF (artt. da 54 a 56 del regime-quadro), conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4 del TF, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 del TF (art. 60 del regime-quadro) a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario.

Le misure di aiuto temporaneo per far fronte all'emergenza Covid-19 adottate degli enti di cui al par.1 nell'ambito del regime-quadro possono applicarsi anche alle imprese in difficoltà, purché lo stato di difficoltà si è verificato a partire dall' 1.1.2020.

Per la definizione di impresa in difficoltà si rinvia all'art.2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria n.651/2014, nonché all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

Pertanto, restano escluse le imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, che, quindi, non possono essere beneficiarie degli aiuti concessi nell'ambito del regime-quadro e di ogni altra misura nell'ambito del TF.

Per le imprese c.d. "Deggendorf", atteso il carattere di assoluta straordinarietà e temporaneità delle misure per l'emergenza Covid-19, il TF non prevede specifici divieti o limitazioni. Pertanto, l'art.53 del DL n.34/2020, prevede che, in via derogatoria e temporanea, possano beneficiare degli aiuti concessi nell'ambito del TF, anche le imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati ovvero non depositati in un conto bloccato, e ancora obbligati al recupero in esecuzione di una Decisione CE di recupero di cui all'art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, fermo restando l'adempimento dell'obbligo di recupero.

Si segnala, tuttavia, che le autorità che concedono gli aiuti alle imprese c.d. Deggendorf dovranno sempre detrarre dall'importo da erogare l'importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto. La norma trova applicazione anche nel caso in cui l'importo da erogare risulti inferiore rispetto all'importo da recuperare (in tal caso l'agevolazione consisterà nella riduzione del debito), nonché nel caso in cui l'ente concedente l'aiuto ai sensi del regime-quadro sia diverso da quello che ha concesso l'aiuto da recuperare.

E' opportuno evidenziare che la finalità della norma di cui all'art.53 del DL n.34/2020, è duplice: da un lato, la norma intende consentire la concessione di aiuti anche alle imprese c.d. Deggendorf, tenuto conto dell'assoluta eccezionalità della pandemia Covid-19, e, di conseguenza, della temporaneità e della natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate; dall'altro, la norma intende, al contempo, agevolare l'attuazione delle Decisioni CE di recupero (rispetto alle quali, comunque, permane l'obbligo di recupero a carico dell'impresa), nonché la chiusura delle relative procedure di recupero pendenti.

6. SOGLIE, COSTI AMMISSIBILI E CUMULO

Le misure di aiuto che possono essere adottate nell'ambito del TF, e, quindi anche nell'ambito del regime-quadro, sono soggette a specifiche condizioni che riguardano le soglie massime di importi da concedere, regole sul cumulo, regole sui costi ammissibili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

E' importante evidenziare che la Commissione europea ha precisato che la nozione di "impresa" richiamata nel TF è la nozione generalmente applicata nel diritto della concorrenza, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Pertanto, le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola **unità economica**, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche⁹. Ne deriva che, quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene¹⁰.

6.1 SOGLIE

Il regime-quadro, conformemente alle disposizioni del TF, prevede specifiche soglie per la concessione degli aiuti.

Quando un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), del TF, attraverso la separazione dei conti, si deve poter verificare che per ciascuna di queste attività il massimale in questione sia rispettato e in ogni caso, l'importo massimo complessivo di 800.000 EUR per impresa non deve essere superato.

Nel caso in cui l'impresa operi contemporaneamente ed esclusivamente nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, soggetti rispettivamente al limite di 120.000 euro e 100.000 euro, l'importo massimo applicabile è 120.000 euro per impresa.

E' opportuno precisare che le soglie massime per beneficiario previste per le varie misure di cui agli artt. da 54 a 60 devono essere calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso, anche da altre fonti di finanziamento e da soggetti diversi dagli enti concedenti.

⁹ Al riguardo, si rinvia al punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (2016/C 262/01): "*Ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. Si considera quindi che tale unità economica costituisca l'impresa interessata. A tale riguardo, per la Corte di giustizia è rilevante l'esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici*". Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

¹⁰ Ad esempio, con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 del TF, se si è in presenza di diverse entità legali che fanno tutte parte di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato "impresa" ai fini della soglia massima di 800.000 euro del sostegno.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Pertanto, le autorità che concedono gli aiuti dovranno verificare il rispetto delle soglie massime e cioè che ciascuna impresa non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite, nel rispetto delle regole sul cumulo di cui *infra*.

La disposizione di cui all'art.61, comma 7 del regime-quadro è particolarmente importante per il caso in cui un determinato beneficiario riceva aiuti compatibili per il TF, indipendentemente se riconducibili al regime-quadro o meno e indipendentemente dal fatto che siano concessi da enti diversi. In tal caso, ciascuno degli enti concedenti (es., amministrazione centrale e Regioni) dovrà tener conto degli aiuti concessi dagli altri enti e/o in base a diverse misure adottate.

Si segnala che nel caso in cui le autorità che concedono aiuti si avvalgono di autocertificazioni rilasciate dalle imprese beneficiarie per la verifica del rispetto delle soglie, come *supra* precisato, dette autocertificazioni devono essere espressamente ed esplicitamente richieste ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". Tanto si segnala anche ai fini dei controlli a campione che le autorità concedenti devono effettuare.

In considerazione della necessità di tener conto dei massimali previsti per l'importo dell'aiuto rispetto a tutti gli aiuti che un'impresa riceve anche riferiti a diversi settori, il predetto controllo sul rispetto dei massimali deve essere effettuato dal soggetto concedente, che rimane comunque responsabile del rispetto della soglia, anche attraverso l'interrogazione di tutti e tre i registri RNA, SIAN e SIPA.

Le misure di cui agli articoli da 54 a 60 del regime-quadro possono essere co-finanziate con fondi europei (FESR, FSE, FEASR, FEAMP), compatibilmente e conformemente alle regole applicabili agli stessi. In tal caso le somme stanziare sulla base di detti fondi concorrono al calcolo dei limiti di aiuto e di cumulo dettagliati nell'articolato del regime-quadro e nel TF. Pertanto, i massimali di aiuto e i massimali cumulativi fissati nell'ambito del regime-quadro si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sovvenzionato sia finanziato interamente con risorse statali ovvero interamente o parzialmente finanziato da fondi europei.

6.2 COSTI AMMISSIBILI

Le misure di aiuto riferite agli artt. 57, 58, 59 e 60 del regime-quadro che gli enti adottano devono contenere l'individuazione dei costi ammissibili.

I costi ammissibili sono specificati *infra*.

6.3 CUMULO

Il regime-quadro prevede specifiche condizioni e limiti per il cumulo delle misure di aiuto, conformemente a quanto disposto dal TF.



Si distingue tra: (i) cumulo tra le misure del regime-quadro rispetto ad altri strumenti normativi ordinari (regolamenti *de minimis* e regolamenti di esenzione per categoria) e (ii) cumulo tra le misure del regime-quadro tra loro.

6.3.1 CUMULO DELLE MISURE DEL REGIME-QUADRO RISPETTO AD ALTRI STRUMENTI NORMATIVI "NON COVID-19"

Le misure di aiuto adottate nell'ambito del regime-quadro dovranno espressamente prevedere il rispetto del cumulo e le autorità concedenti dovranno assicurare il rispetto delle condizioni di cumulo.

Le misure di aiuto di cui al regime-quadro possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti *de minimis* o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti, poiché, in quanto tali, prevalgono sulle Comunicazioni della Commissione (incluso il TF).

In particolare, ad es., con riferimento alla possibilità di cumulo con il regolamento *de minimis* (UE) n. 1407/2013 della Commissione, una stessa impresa potrà beneficiare di un aiuto in *de minimis* fino a 200.000 euro e, in aggiunta, potrà beneficiare di una sovvenzione diretta ai sensi dell'art.54 del regime-quadro, fino a un massimo di 800.000 euro, per un totale massimo di 1.000.000 euro, quando gli aiuti non incidono sugli stessi costi ammissibili ovvero quando i costi ammissibili non sono individuati¹¹.

Come precisato, per le misure di aiuto di cui agli artt. da 57 a 60 del regime-quadro, i costi ammissibili devono sempre essere individuati (si veda anche *infra*).

6.3.2 CUMULO DELLE MISURE DEL REGIME-QUADRO TRA LORO

Le misure di aiuto di cui al regime-quadro possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche del TF.

Con riferimento agli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (art.55) e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti (art.56), gli aiuti concessi a norma dell'art.55 (sez. 3.2 del TF) non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma dell'art.56 (sez. 3.3 del TF) e viceversa.

Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per

¹¹ In caso di cumulo delle misure TF con i regolamenti *de minimis* o con i regolamenti di esenzione per categoria trovano applicazione le relative disposizioni e norme riferite al cumulo.

Ad esempio, relativamente al cumulo con:

- il regolamento n. 651/2014 della Commissione (GBER), trova applicazione l'art.8, comma 3;
- il regolamento *de minimis* (UE) n. 1407/2013 della Commissione, trova applicazione l'art.5, comma 2.

Pertanto, in caso di aiuti diversi che incidono sugli stessi costi ammissibili, bisognerà rispettare i massimali di intensità dei regolamenti di esenzione per categoria ovvero, nel caso dei regolamenti *de minimis*, le soglie delle misure TF (800.000 euro nell'esempio richiamato nel testo).



beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), punto i) oppure punto ii), o al punto 27, lettera d), punto i) oppure punto ii) del TF.

Pertanto, un beneficiario può fruire contemporaneamente di più misure di cui all'art.55 (garanzie), a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), punto i) oppure punto ii), del TF. Parimenti un beneficiario può fruire contemporaneamente di più misure di cui all'art.56 (prestiti a tassi agevolati), a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 27, lettera d), punto i) oppure punto ii), del TF.

Con riferimento al **cumulo per gli stessi costi ammissibili**:

- gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo (art.57), gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art.58) e gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 (art.59), non possono mai essere concessi per gli stessi costi ammissibili;
- nel caso di aiuti per la ricerca e lo sviluppo (art.57), detti aiuti possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui al punto 35, lettere d) ed e) del TF;
- nel caso di aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art.58) e di aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 (art.59), detti aiuti non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Gli enti che concedono gli aiuti sono tenuti alla verifica per ciascuna impresa beneficiaria del rispetto del cumulo e delle condizioni di combinazione come sopra riferiti.

7. VALIDITA' TEMPORALE E TEMPI DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI

Le misure adottate nell'ambito del regime-quadro si applicano a decorrere dalla data della Decisione CE di autorizzazione, e cioè dal 21 maggio 2020, fino al 31 dicembre 2020.

Conformemente alle disposizioni del TF, sono previste specifiche scadenze in base alla tipologia della misura adottata:

- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni (art.54): l'aiuto deve essere concesso **entro e non oltre il 31 dicembre 2020**;
- garanzie sui prestiti (art.55): le garanzie devono essere concesse **entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e la durata è limitata ad un massimo di sei anni**;
- tassi d'interesse agevolati per i prestiti (art.56): i contratti di prestito devono essere firmati **entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni**;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

- aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art.57): gli aiuti (sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) devono essere concessi **entro e non oltre il 31 dicembre 2020**¹²;
- aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling (art.58): gli aiuti (sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) devono essere concessi **entro e non oltre il 31 dicembre 2020**; inoltre il progetto di investimento deve essere **completato entro sei mesi** dalla data di concessione dell'aiuto¹³;
- aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art.59): gli aiuti (sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) devono essere concessi **entro e non oltre il 31 dicembre 2020**; inoltre il progetto di investimento deve essere **completato entro sei mesi** dalla data di concessione dell'aiuto¹⁴;
- aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti (art.60): gli aiuti devono essere concessi per un **periodo non superiore a 12 mesi**. I dodici mesi sono calcolati a decorrere dalla data della domanda di aiuto o dalla data di inizio della imputabilità della sovvenzione se anteriore. Gli aiuti possono essere concessi a decorrere dal 1° febbraio 2020, nel rispetto della durata massima consentita di 12 mesi.

¹² Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima dell'1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione solo se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

¹³ Per i progetti avviati prima dell'1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione solo se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

Inoltre, ai sensi del TF, p.37 lett.d): "*il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto*".

¹⁴ Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione solo se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto.

Inoltre, ai sensi del TF, p.38 lett.d): "*il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto*".



Come precisato dalla Decisione della CE, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, per gli aiuti fiscali, si considera la data in cui deve essere presentata la dichiarazione fiscale anche se successiva al 31 dicembre 2020, purché sia riferita all'annualità 2020.

PARTE II – CHIARIMENTI SPECIFICI PER MISURA

1. INTERMEDIARI FINANZIARI (SEZ. 3.4 DEL TF, RIFERITA ALLE MISURE DI CUI ALLE SEZIONI 3.2 E 3.3 DEL TF)

Conformemente alla sez.3.4 del TF, il regime-quadro prevede che gli aiuti sotto forma di garanzie o di prestiti a tasso agevolato possano essere concessi attraverso intermediari finanziari.

In particolare, gli articoli 55 e 56 del regime-quadro, prevedono che detti aiuti possano essere concessi direttamente o, indirettamente, attraverso *“banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia”*.

In questo caso, al fine di evitare qualsiasi aiuto indiretto a favore di enti creditizi o di altri istituti finanziari, è necessario che gli enti che adottano le misure di cui agli articoli del regime-quadro sopra richiamati, che intendono avvalersi di detta possibilità, prevedano espressamente idonee garanzie al riguardo.

In particolare, i suddetti enti dovranno assicurarsi dell'istituzione e sussistenza di meccanismi per garantire che i benefici incanalati attraverso gli intermediari creditizi o finanziari siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali. La Decisione CE specifica che tali meccanismi sono i seguenti:

- i. tutti gli enti creditizi e finanziari ovvero tutte le banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia possono fungere da intermediari nella concessione dell'aiuto, garantendo la concorrenza tra intermediari finanziari;
- ii. le spese amministrative sono imputate al massimo al livello normale;
- iii. nell'interesse del beneficiario, il vantaggio per il beneficiario e il rischio ridotto per l'ente creditizio o finanziario si riflettono in volumi più elevati di finanziamento, portafogli più rischiosi, requisiti di garanzia inferiori, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi;
- iv. quando l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia su prestiti, al fine di garantire che i tassi d'interesse dei nuovi prestiti garantiti e dei prestiti esistenti soggetti a una nuova garanzia riflettano il rischio ridotto, il tasso d'interesse è fissato o adeguato al tasso di interesse di un prestito comparabile all'interno della stessa categoria di rischio e per le stesse dimensioni dell'impresa, meno un adeguato sconto.

Gli enti che adottano le misure e che concedono gli aiuti dovranno richiedere la dimostrazione da parte degli intermediari finanziari dell'istituzione e sussistenza di meccanismi di cui ai suddetti punti da *ii* a *iv*.



2. AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI (ART.55)

Con riferimento agli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti, il regime-quadro riprende in larga parte le condizioni di cui alla sez.3.2 del TF.

Tuttavia, è opportuno segnalare che il regime-quadro **non consente**:

- di calcolare l'importo del prestito ai sensi del punto 25, lettera d), punto iii) del TF, ovvero non consente che l'importo del prestito possa essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;
- di calcolare l'importo del prestito ai sensi del punto 25, lettera e) del TF, ovvero che per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), punti i) e ii) del TF;
- nessuna delle modulazioni di cui al punto 25, lettera b), del TF, rispetto alla durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale.

Ne deriva che nel caso in cui le amministrazioni vogliano accedere a una delle suddette opzioni dovranno adottare misure di aiuto che dovranno essere poi singolarmente ed autonomamente notificate alla Commissione per la preventiva autorizzazione prima della concessione dell'aiuto. Ad ogni buon fine, si precisa che dette opzioni e modulazioni dovranno, comunque, essere oggetto di specifiche, puntuali ed adeguate giustificazioni.

Inoltre, si segnala che, in base al punto 45 della Decisione CE di autorizzazione la mobilitazione delle garanzie è contrattualmente legata a condizioni specifiche che devono essere concordate tra le parti al momento della concessione iniziale della garanzia. Dette condizioni rilevano anche al fine di fissare la data di concessione della garanzia, che non può essere successiva al 31 dicembre 2020.

3. AIUTI SOTTO FORMA DI TASSI DI INTERESSE AGEVOLATI PER PRESTITI (ART.56)

Con riferimento agli aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per prestiti, il regime-quadro riprende in larga parte le condizioni di cui alla sez.3.3 del TF.

Tuttavia, è opportuno segnalare che il regime-quadro **non consente**:

- di calcolare l'importo del prestito ai sensi del punto 27, lettera d), punto iii) del TF, ovvero non consente che l'importo del prestito possa essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;
- di calcolare l'importo del prestito ai sensi del punto 27, lettera e) del TF, ovvero che per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), punti i) e ii) del TF;
- nessuna delle modulazioni di cui al punto 27, lettera b), del TF, rispetto alla scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio del credito.



Ne deriva che nel caso in cui le amministrazioni vogliano accedere a una delle suddette opzioni dovranno adottare misure di aiuto che dovranno essere poi singolarmente ed autonomamente notificate alla Commissione per la preventiva autorizzazione prima della concessione dell'aiuto. Ad ogni buon fine, si precisa che dette opzioni e modulazioni dovranno, comunque, essere oggetto di specifiche, puntuali ed adeguate giustificazioni.

4. AIUTI PER LA RICERCA E LO SVILUPPO (ART.57)

La Decisione CE precisa quanto già richiamato nel TF e cioè che gli aiuti concessi nell'ambito dell'art.57 del regime-quadro devono riferirsi alle seguenti aree di ricerca:

- ricerca su vaccini,
- medicinali e trattamenti,
- dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche,
- disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione,
- nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

Pertanto, ogni aiuto non ascrivibile ad una delle suddette aree di ricerca non rientra nell'art.57 del regime-quadro e non può essere concesso.

Inoltre:

- le categorie di ricerca ammissibili per ricevere l'aiuto sono: ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- non rientrano tra i beneficiari dell'aiuto le imprese che svolgono attività di ricerca per conto di altre imprese;
- i costi relativi agli asset (strumentazioni, etc...) che non vengono usati per l'intera durata del progetto ammissibile per l'aiuto, o che sono usati anche per altri progetti, sono presi in conto pro rata (ammortamento per la durata del progetto ammissibile o pro rata limitatamente alla capacità sfruttata per il progetto ammissibile);
- se il progetto ammissibile comprende diverse categorie di ricerca, l'intensità massima di riferimento sarà quella prevista per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, a meno che la maggior parte dei costi non riguardino la ricerca fondamentale.

I costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico.

Come *supra* precisato, per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto, nell'ambito della misura, solo i costi supplementari relativi agli sforzi di accelerazione o all'ampliamento del campo di applicazione.

5. AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA COSTRUZIONE O IL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI PROVA E UPSCALING (ART.58)

Con riferimento a tali aiuti, si segnala quanto segue:

- il beneficiario dell'aiuto non deve necessariamente utilizzare direttamente l'infrastruttura;
- gli asset (strumentazioni, beni immobiliari) che non sono usati per l'intera vita utile dell'infrastruttura sono presi in conto pro rata (ammortamento per la vita utile dell'infrastruttura o pro rata limitatamente alla capacità sfruttata per il funzionamento dell'infrastruttura).
- i costi ammissibili sono quelli direttamente relativi all'investimento per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il Covid-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

Entro detti limiti, l'amministrazione concedente dovrà stilare una lista dettagliata dei costi ammissibili.

6. AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CONNESSI AL COVID-19 (ART.59)

Con riferimento a tali aiuti, si segnala che i costi ammissibili sono i costi di investimento necessari ad un'adeguata capacità produttiva e per testare le nuove strutture di produzione.

Nello specifico, i costi ammissibili sono quelli direttamente relativi all'investimento per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati.

Entro detti limiti, l'amministrazione concedente dovrà stilare una lista dettagliata dei costi ammissibili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

7. AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI (ART.60)

Con riferimento a tali aiuti, si segnala quanto segue:

- a norma del TF, l'aiuto è compatibile se viene concesso per evitare licenziamenti. Ai fini dell'accertamento della sussistenza di detta condizione sarà sufficiente che il richiedente rilasci un'apposita autodichiarazione - ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", con le conseguenti implicazioni anche di carattere penale in caso di dichiarazioni mendaci - che, in mancanza dell'aiuto, avrebbe licenziato o rischiato di licenziare il personale per cui l'aiuto è richiesto;
- il sussidio deve essere pagato su base mensile;
- l'amministrazione concedente specificherà i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità e l'importo del sussidio, che non può mai superare l'80% del salario lordo del lavoratore (inclusi i contributi a carico del datore di lavoro), conformemente alla sez. 3.10 del TF.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Allegati:

Decisione COMP approvazione regime-quadro